

Albi & mercato. Dopo le indicazioni del Consiglio nazionale degli ingegneri sulle competenze

Progetti semplici per gli iunior

I laureati triennali non possono costruire in zona sismica

Giulio Saporito

Gli ingegneri iunior, iscritti alla sezione B dell'Albo, nel settore dell'ingegneria civile e ambientale, sono esclusi da «il calcolo, la verifica e la direzione dei lavori in zona sismica». Queste attività competono solo agli ingegneri iscritti nella sezione A. Così si è espresso il Consiglio nazionale degli ingegneri, su richiesta

IN ATTESA DI CONVALIDA

Ma sulla ripartizione delle attività tra gli iscritti alle sezioni A e B non si è ancora pronunciata la giurisprudenza

della provincia di Macerata (parere del 17 giugno), che ha confermato la posizione assunta il 17 dicembre 2008 per il comune di Casalnuovo Monterotaro.

Il punto di partenza del Consiglio nazionale, destinato a fare scuola, è il Dpr 328/01, che ha riaccordato i nuovi titoli universitari, laurea e laurea magistrale, con le qualifiche professionali.

Con il Dpr una serie di Ordini è stata organizzata su due livelli, per accogliere i laureati triennali e i laureati magistrali. Secondo l'articolo 46 del Dpr 328 agli iunior dell'area dell'ingegneria civile e ambientale spettano:

● le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;

● la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;

● i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura.

Alla luce del Dpr 328, il Consiglio nazionale ha interpretato il decreto ministeriale del 14 gennaio 2008 (norme tecniche per le costruzioni), applicando alle zone sismiche il concetto di costruzione semplice, contrapposto a quello di costruzione complessa, da un la-

to, e modesta dall'altro.

Seguendo la ricostruzione del Consiglio nazionale, il quadro potrebbe essere così definito: le costruzioni complesse competono agli ingegneri della sezione A, quelle semplici agli ingegneri della sezione B, quelle modeste ai geometri. La terminologia che si legge nelle norme tecniche sulle costruzioni in zona sismica (decreto ministeriale 2008) usa il termine «semplice» riferito alle costruzioni nei paragrafi 7.8, e 1.9 e seguenti, mentre la nozione di costruzione «modesta» è di stampo giurisprudenziale, e scaturisce dal conflitto con i geometri.

La distinzione tra costruzioni semplici e modeste, tuttavia, resta in attesa di interpretazioni da parte dei ministeri ed è affidata alla giurisprudenza, che esamina i vari casi con parametri quantitativi, in termini di costi economici dell'opera, cubatura, numero dei piani, presenza o meno di soluzione di problemi particolari (Corte costituzionale 199/1993). Mani caso delle competenze degli ingegneri iunior la giurisprudenza deve ancora formarsi.

Lo scontro

La vicenda

La disputa tra ingegneri sulle competenze inizia (si veda «Il Sole 24 Ore» del 27 luglio) con un parere del 17 giugno. L'Ordine esclude gli iunior dalla possibilità di progettare strutture complesse in cemento armato richieste nelle zone anti-sismiche. Praticamente in gran parte d'Italia.

L'accesso del Smila iunior

Gli iunior, 5 mila laureati triennali (il 2% del totale), frutto della riforma Anzani-Guizzoni (Dpr 328/2001), sostengono che l'Ordine limita le loro competenze.

La difesa dell'Ordine

Paolo Stefanelli, presidente del Consiglio nazionale, difende la scelta. Sostiene che nell'unica legge di disposizione, il Dpr 329/2001, non c'è la competenza dei laureati triennali a progettare strutture complesse.

Un altro criterio usato dal Consiglio nazionale degli ingegneri per separare gli ingegneri appartenenti alle due sezioni è quello dell'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di strutture. Se le metodologie sono avanzate, gli interventi possono essere svolti solo da ingegneri di sezione A. Se si è in presenza di metodologie standardizzate, la competenza si estende agli ingegneri di sezione B, mentre per i geometri il criterio delle metodologie (standardizzate o meno) non giova, perché risulta inapplicabile.

Anche la distinzione tra metodologie standardizzate o meno deriva dal Dpr 328/01. Il suo uso - secondo il chiarimento del Consiglio di Stato (sentenza 1473/2009) - assume un rilievo fondamentale nei settori dell'ingegneria industriale e dell'informazione. In ogni caso, si intende per standardizzata la procedura conforme a un insieme di regole generalmente applicate in casi analoghi e uniformemente adottate.

INTERVENTO

Compensazioni Iva con visto troppo esteso

di **Claudio Siciliotti**

Quando, all'inizio dell'estate, l'agenzia delle Entrate si è fatta promotrice di una norma che subordinasse l'utilizzo in compensazione del credito Iva all'apposizione di un visto di conformità sulla dichiarazione annuale del contribuente, abbiamo ritenuto non opportuna né elegante una presa di posizione sulle effettive esigenze di una siffatta previsione normativa, per il semplice fatto che veniva riservata tale competenza agli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed a quello dei consulenti del lavoro.

Ora che la legge di conversione dell'originario decreto ha ampliato a soggetti alquanto eterogenei questa competenza, non intendiamo venire meno, per le medesime ragioni, al nostro silenzio sul merito della necessità di subordinare a certificazioni l'esercizio da parte del contribuente di un proprio diritto, ma possiamo senz'altro sottolineare come una volta di più sia stata fatta una grave confusione tra quelle che possiamo sinteticamente definire «prestazioni consulenziali» e «prestazioni obbligatorie».

Le «prestazioni consulenziali» sono rese nell'interesse esclusivo del committente e, nella misura in cui abbiano per oggetto materie per le quali non è prevista dalla legge una riserva di attività a favore di determinati soggetti, è del tutto logico che possano essere affidate da quel committente a qualunque soggetto riscuota la sua fiducia. Più che una questione di libero mercato, è una questione di libertà individuale.

Le «prestazioni obbligatorie», invece, pur essendo rese anch'esse a uno specifico committente, presuppongono la finalità di tutela di un interesse

che non è tanto del committente (altrimenti non si spiegherebbe l'obbligatorietà per quest'ultimo di richiedere la prestazione), quanto della collettività di cui lo Stato è espressione (il cosiddetto «interesse pubblico»).

Perché un simile interesse possa essere concretamente tutelato non basta, però, l'obbligatorietà della prestazione, è necessaria anche la garanzia in ordine all'idoneità di colui cui viene affidata di svolgerla in modo adeguato.

Prevedere per obbligo di legge una determinata prestazione, senza al contempo prevedere che debba essere affidata a soggetti in possesso di qualifiche tecniche e ordinamentali espressamente riconosciute da quella stessa collettività (lo Stato) che impone l'obbligo della prestazione, significa infatti svuotare alla radice il significato di una norma e trasformare la prestazione obbligatoria, da presidio per la tutela del pubblico interesse, in ennesimo adempimento burocratico che grava sul committente, senza sgravare il pubblico affidamento.

Il messaggio che arriva al contribuente è: ti obbligo a fare una determinata cosa, ma poi vai pure a fartela fare da chiunque riscuote la tua fiducia e non necessariamente da chi ha un titolo cui la legge riconosce espressamente competenza in materia e ruolo di tutela del pubblico interesse.

Un'aprestazione di questo tipo è svilita in partenza sia nella percezione del committente che nella percezione del prestatore e, come ogni cosa cui il suo stesso artefice attribuisce palesemente poco valore, assai difficilmente raggiungerà risultati apprezzabili.

Nonostante l'evidenza di questi ragionamenti (addirittura banali, se i fatti non dimostrassero il contrario), in Italia c'è una curiosa asimmetria tra propensione a introdurre «prestazioni obbligatorie» e propensione a individuare controllori qualificati.

Tanto per fare un esempio, mi pare che una vicenda analoga si stia sviluppando anche sul fronte delle certificazioni energetiche degli edifici, sulla cui obbligatorietà tutti sembrerebbero concordare, salvo poi ragionare in merito alla possibilità di affidarne il rilascio a qualsivoglia impresa di consulenza del settore.

Se nemmeno lo Stato nel suo modo di legiferare dimostra di avere contezza della differenza che intercorre tra una prestazione consulenziale da rendere nell'interesse principale del cliente e una prestazione obbligatoria da rendere nell'interesse principale del pubblico, come può pensare e pretendere che essa venga colta in tutta la sua rilevanza dal prestatore?

Il fatto che grava sul committente, senza sgravare il pubblico affidamento.

Un'aprestazione di questo tipo è svilita in partenza sia nella percezione del committente che nella percezione del prestatore e, come ogni cosa cui il suo stesso artefice attribuisce palesemente poco valore, assai difficilmente raggiungerà risultati apprezzabili.

Nonostante l'evidenza di questi ragionamenti (addirittura banali, se i fatti non dimostrassero il contrario), in Italia c'è una curiosa asimmetria tra propensione a introdurre «prestazioni obbligatorie» e propensione a individuare controllori qualificati.

Tanto per fare un esempio, mi pare che una vicenda analoga si stia sviluppando anche sul fronte delle certificazioni energetiche degli edifici, sulla cui obbligatorietà tutti sembrerebbero concordare, salvo poi ragionare in merito alla possibilità di affidarne il rilascio a qualsivoglia impresa di consulenza del settore.

Se nemmeno lo Stato nel suo modo di legiferare dimostra di avere contezza della differenza che intercorre tra una prestazione consulenziale da rendere nell'interesse principale del cliente e una prestazione obbligatoria da rendere nell'interesse principale del pubblico, come può pensare e pretendere che essa venga colta in tutta la sua rilevanza dal prestatore?

L'autore è presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Le scelte dopo la crisi. Monitoraggio sulle variabili dello studio

Ai notai la chance del controllo di gestione

**Barbara Borgato
Andrea Stefani**

La crisi economica ha posto in evidenza come anche per la professione notarile, il sistema di programmazione e controllo di gestione rappresenta uno strumento imprescindibile di supporto in quanto consente un monitoraggio costante sulle variabili dalle quali dipende il «successo» dello studio: la clientela, i costi di gestione e la pro-

attività delle risorse.

La capacità decisionale del notaio, che è spesso molto impegnato, migliora grazie a una conoscenza tempestiva, oggettiva e sintetica degli accadimenti gestionali.

Per esempio, il sistema è in grado di rispondere alle domande «quanto costano e rendono le singole attività che vengono realizzate in studio?», «quanto costano e quanto rendono le persone che one-

rano all'interno dello studio?», «stiamo andando meglio o peggio dell'anno scorso?», «quale sarà l'andamento economico e finanziario nei prossimi mesi?».

Il sistema consente di cambiare l'impostazione dello studio notarile da passiva a proattiva. La funzione pubblica fa sì che lo studio non può scegliere la propria clientela ma può invece differenziarsi nei servizi collaterali per farsi preferire

ed apprezzare da un determinato target di clientela.

Le variabili critiche sono: marginalità (ricavi e costi); tempo; qualità del servizio erogato; clientela.

In particolare, l'analisi della marginalità ci consente di apprezzare l'apporto economico delle varie aree di attività (per esempio, l'immobiliare rispetto a quella di diritto societario), delle varie tipologie di prestazione, dei clienti, di col-

laboratori e dipendenti, fino alle singole pratiche.

A questo scopo, si rende necessario strutturare un database, fondato sulla rilevazione del tempo impiegato, che consenta di individuare, per ogni dimensione rilevante, i corrispondenti ricavi e costi.

L'utilizzo di sistemi informatici integrati agevola la raccolta dei dati, le elaborazioni e la relativa produzione di reportistica (report per Asa, per cliente), in quanto consentono l'aggregazione delle informazioni in maniera veloce ed efficiente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'approfondimento



Le nuove regole sulla compensazione Iva sono state analizzate sul Sole 24 Ore di ieri. Sotto esame i meccanismi che sono stati introdotti dal decreto legge anti-crisi